



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 15

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 21/12/2020

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2020404770196

Esito: RINVIO AL 11/01/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GENTILE ANGELO.....5

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 21/12/2020

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prima di iniziare do atto che è stato depositato un esposto denuncia Codacons, che è pervenuto alla Cancelleria della Corte d'Assise via PEC, reca la data del 23.11.2020, ma credo che sia errata perché nel corpo dell'atto si fa riferimento all'udienza del 2 dicembre, quindi immagino che questa data sia errata. Allora, di questo ne diamo atto.

Poi do atto, inoltre, di alcune nomine di Parti Civili in favore dell'Avvocato Minetola, sono: Debora Simone, Alessandro Simone, Agata Battista, Di Ponzo Cosimo, Antonio D'Onghia, De Florio Terenzio, Elda Pantaleo, Giancarlo Ettore, Francesco Caretta, Pina Falco, Antonella Fasano, Giovanna Ferraiolo, Nisci Cataldo, Gravina Francesco,

Iurlaro Davide, Elvira Margherita, Angela Masella, Natale Alvaro, Giovanni Petteruti e basta. Quindi queste nomine sono nomine delle Parti Civili e sono depositate anche presso la Cancelleria.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Posso, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO E. BALDO – Presidente, chiedo scusa.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Avvocato Ippedico. Solo una richiesta breve. Noi avevamo depositato, all'udienza del 21 luglio 2020, una breve nota di rettifica a firma del Professor Gentile, consulente tecnico, che era stata depositata, mandata a noi via PEC con firma autentica, noi la depositammo e la Corte disse: "È necessario che torni il consulente a riconfermare in aula i contenuti". Si trattava in realtà di due refusi nella sola versione scritta della relazione, perché in realtà nella esposizione orale erano state correttamente prospettate le conclusioni. Siccome siamo riusciti ad avere la disponibilità del Professor Gentile, voi ci diceste di portarlo a qualsiasi udienza, che si trattava roba di qualche minuto, è qui e le chiederei di sentirlo subito, perché poi ha lezione a Bari, deve ritornare via subito. Vi rappresentavo semplicemente questa circostanza. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Il Pubblico Ministero e le altre parti, vuole sottoporre questa relazione? Perché non ricordiamo che i termini della questione fossero proprio questi Avvocato, mi sembra che comunque fosse da valutare la possibilità di depositare una nuova relazione. Comunque sentiamo il Pubblico Ministero e le altre parti.

(L'Avvocato Ippedico mostra al Pubblico Ministero e alle altre parti la suddetta relazione)

AVVOCATO V. IPPEDICO – Glielo mostro, Pubblico Ministero. Ci sono due "non", quindi sono due refusi. Semplicemente questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, adesso sì, ricordo meglio quello che successe. Perché la relazione va depositata alla fine della deposizione, altrimenti, chiaramente, dopo il controesame ci possono essere delle modifiche, delle... Per cui, è una questione che va valutata con attenzione. Nel senso che ci riserviamo di valutare, perché poi la prima versione della relazione non è stata depositata.

AVVOCATO V. IPPEDICO – No, la relazione è stata depositata.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, è stata depositata. Ecco, ci chiarisca questo punto.

AVVOCATO V. IPPEDICO – E le conclusioni orali che sono.. Allora, rimettiamo le cose in ordine. Nella parte orale dell'escussione del consulente furono rappresentate le conclusioni corrette. La relazione scritta, eventuale, ma depositata, presentava nelle conclusioni in due punti specifici un refuso dove il verbo era preceduto da un "non",

che doveva essere in realtà assente. Quindi questa nota semplicemente richiama questi due refusi ed è la rappresentazione del Professor Gentile, che dopo essersi alzato e quindi dopo la escussione, rileggendo la relazione scritta, ci mandò questa nota dicendo: “Guardate che c’erano due “non” che non dovevano esserci. Questa è la mia nota di rettifica”. Quindi, è semplicemente in questi termini, le conclusioni orali che sono state rappresentate dal Professore non sono difformi da quello che è il risultato di questa rettifica. Quindi è semplicemente un refuso materiale.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, Avvocato, se non ci sono opposizioni dalle altre parti, sentiremmo il Professore, che confermerà questa versione, però poi ci riserviamo di approfondire all’esito del confronto tra le due relazioni e comprendere bene quello che... e del verbale di udienza, perché abbiamo necessità di verificare.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Diciamo, tecnicamente è un lapsus calami, errore materiale. Insomma, il senso è questo. Grazie.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, senz’altro. Però ci riserviamo di verificarlo con calma. Allora, Professore, si può accomodare. Pubblico Ministero, va bene?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Liberiamo e poi ci riserviamo di verificare con calma.

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì.

AVVOCATO P.M. CACCIALANZA – Presidente, chiedo scusa, prima dell’inizio dell’esame del Professore, volevo solo dare atto della mia presenza, l’Avvocato Caccialanza in sostituzione dell’Avvocato Baccaredda. Grazie.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene, Avvocato. Prego, si può accomodare.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE GENTILE ANGELO

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Lei è?

TESTE A. GENTILE – Sono il Professor Angelo Gentile, del Politecnico di Bari.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – È già stato ascoltato, vero?

TESTE A. GENTILE – Sono stato già ascoltato.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Va bene.

TESTE A. GENTILE – Volevo anche chiarire che quando io sono stato ascoltato, i due refusi di cui a questa nota furono chiariti verbalmente. Non solo, ma nel deposito cartaceo che vi fu fatto, io li avevo corretti a mano e misi la sigla vicino, perché me ne accorsi quel giorno stesso.

PRESIDENTE S. D’ERRICO – Professore, allora...

TESTE A. GENTILE – È il CD che noi vi portammo che non potevo rifare in quel giorno, che riporta questi due errori. Quindi era solo per segnalare che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi lei conferma che questa relazione di cui oggi l'Avvocato Ippedico chiede l'acquisizione è stata corretta nel senso che lei ha precisato durante la sua deposizione.

TESTE A. GENTILE – Perfetto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi conferma questa relazione.

TESTE A. GENTILE – Confermo quanto è contenuto in questa nota di due pagine.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Ci sono domande per il consulente? Pubblico Ministero, ha domande?

P.M. M. BUCCOLIERO – Nessuna.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Nessuna domanda.

TESTE A. GENTILE – Posso andar via?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - La ringraziamo e può andare, grazie.

TESTE A. GENTILE – Grazie a voi, buongiorno.

Non essendoci ulteriori domande, il teste viene licenziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, verificheremo poi la correzione, la consistenza della correzione. Per quanto riguarda il Professor Pompa, che doveva essere sentito?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente, mi scusi, Avvocato Caiazza per Archinà.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, per quanto riguarda il Professor Pompa oggi, che doveva essere sentito?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – No, ma io volevo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Fare una produzione?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, una produzione documentale.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato, scusi.

AVVOCATO E. BALDO – Presidente, diamo atto che anche le Parti Civili hanno il deposito di documentazione. Quando lo ritiene, al momento più opportuno, ci dà la parola.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Diciamo, risolviamo prima la questione del teste che doveva comparire oggi.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Chi lo doveva citare? Forse noi l'abbiamo citato. Però non ha fatto pervenire nessuna giustificazione al teste.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, Annicchiarico per il verbale. Il Professor Pompa ha fatto pervenire allo studio un certificato medico, con cui ci dice che le

condizioni... C'è una mail che dice: "Le condizioni di salute non mi permettono di partecipare all'udienza presso il Tribunale di Taranto per il giorno 21 dicembre 2020". Si scusa ovviamente con la Corte, ma non è nelle condizioni di poter partecipare al processo e allega certificazione medica che io vi deposito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la sottoponga alle altre parti prima.

(Le Parti prendono visione del suddetto certificato)

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, Avvocato Annicchiarico, abbiamo esaminato la certificazione medica del Professor Pompa e abbiamo notato che al di là del fatto che avrebbe dovuto comunicarlo forse alla Cancelleria della Corte, alla Corte, perché noi l'abbiamo citato, va be', comunque, sorvolando su questo aspetto, non c'è l'indicazione di una prognosi di tempo della malattia, con tutta la comprensione verso le gravi patologie da cui il consulente di parte è affetto, però il medico certificante non ha indicato una verosimile durata di questo impedimento. Per cui, da questo punto di vista, qual è la posizione della Difesa?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – È semplice, Presidente. Il discorso è questo qui: è una situazione che è allo stato che è questa, perché ha avuto comunque delle complicanze anche non soltanto legate purtroppo alla patologia più grave. Scusatemi se non sono esplicito, mi dà un po' fastidio parlare a verbale di questa situazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo, certo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Però, diciamo che sulla patologia principale si sono innestate delle complicanze ulteriori, dal punto di vista cardiaco, diciamo che questo è un quadro allo stato e lo stanno ovviamente vagliando con alcuni specialisti per cercare di trovare un equilibrio. Quindi, da questo punto di vista, noi immaginiamo che sia una cosa che si debba risolvere a breve dal punto di vista dello scompenso, però non sono in grado ovviamente di stabilire in maniera precisa, perché in questo tipo di trattamenti si vede la risposta del paziente per vedere qual è la terapia farmacologica che gli consente poi di ritornare in equilibrio. Quindi, immaginiamo che nel giro – immaginiamo noi, eh! - di una decina, quindicina di giorni si dovrebbe ristabilire la situazione. Questo è quello che mi è stato riferito, ovviamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Il Pubblico Ministero?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, mi pare che dal certificato - Presidente - sia stabilito che non può subire lunghi viaggi, per cui dovremmo trovare evidentemente un'altra udienza - credo - subito dopo le feste, non lo so.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avevamo avanzato quella proposta di acquisire la relazione. Il

Pubblico Ministero su questo cosa dice?

P.M. M. BUCCOLIERO – No, Presidente, io la consulenza non la conosco proprio, quindi non possiamo dare il consenso ad acquisirla. Anche perché poi dalla lettura della consulenza potrebbero sorgere questioni, domande da fare o non fare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché l'impedimento non sappiamo quando si potrà superare, chiaramente è l'ultimo teste del processo.

Va bene, Avvocato Caiazza voleva fare queste produzioni? Così magari poi ci ritiriamo e le altre parti esaminano la documentazione. Prego.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Presidente, la Corte ricorderà che durante l'esame dei testi indotti dalla Difesa Archinà, da questa Difesa, avevamo fatto riserva di produzione dei documenti ai quali si era fatto riferimento. Quindi ho organizzato questa produzione distinguendola per testi a cui si fa riferimento, udienze e tematiche. Faccio vedere al Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, la esamineranno le altre parti e poi ci interloquiranno sul punto.

(Il Pubblico Ministero prende visione della suddetta documentazione)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Invece, ci sono altre produzioni? L'Avvocato Baldo forse voleva prendere la parola.

AVVOCATO E. BALDO – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

AVVOCATO E. BALDO – Allora, nell'interesse dell'Avvocato Baldo, dell'Avvocato Eletti, Cavalchini, Coda e dell'Avvocato Curci, ciascuno nell'interesse delle proprie Parti Civili, vorrebbero effettuare il deposito di otto documenti, sono studi e pubblicazioni riguardanti l'inquinamento dell'area industriale afferenti il periodo in contestazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche per questa documentazione le altre parti esamineranno la produzione.

P.M. M. BUCCOLIERO – Presidente, chiedo scusa, anche il Pubblico Ministero deve fare una produzione, che poi attiene all'elenco che io ho già fornito alle Difese e alla Corte circa un mese fa. L'elenco predisposto dalla Guardia di Finanza. Ovviamente documentazione che si trova in due DVD e in un CD, con allegato l'elenco.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, ci ritiriamo per decidere sulla questione relativa al teste Pompa. Nel frattempo, quando ritorneremo in aula, le parti dovranno interloquire sulle rispettive produzioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, mi perdoni, prima che lei rientri. Per quanto

riguarda l'analisi della documentazione, noi abbiamo bisogno però di tempo. Anche perché il Pubblico Ministero... La Parte Civile ha diligentemente stampato tutto e quindi è più facile per noi. Però il Pubblico Ministero parla di CD. Onestamente su questo non abbiamo possibilità.

P.M. M. BUCCOLIERO – Io li ho messi a disposizione già un mese fa delle Difese, nelle segreterie del Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Era già stato posto a disposizione delle Difese.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ho capito. Presidente, ci mancherebbe altro, però il problema è che il CD noi dobbiamo avere il tempo di visionarlo per vedere la corrispondenza, per vedere se effettivamente si tratta di quella documentazione. Le carte sono molto più facili da maneggiare, dateci un termine congruo. Tanto – voglio dire - non cambia niente. Però così in udienza ad horas, mentre voi entrate e uscite.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché ha avuto un mese di tempo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ma siamo tantissimi Avvocati, non abbiamo proprio il tempo materiale, Presidente!

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avete avuto un mese di tempo però, perché questa produzione...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, no, ma non parlo dal punto di vista dell'analisi. Io anche un semplice controllo, Presidente. Un tema di controllo è, non è un tema di conoscenza e di approfondimento. Per questo dicevo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, diciamo che iniziate a verificare questa conformità.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però, quando torneremo dovrete interloquire comunque.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Presidente, chiedo scusa, Avvocato Ippedico. Anche io ho una produzione documentale, la metto a disposizione delle parti. Si tratta di documenti utilizzati nel corso del controesame e altri documenti peraltro già agli atti, ma che abbiamo voluto organizzare. La metto a disposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato Ippedico.

AVVOCATO V. IPPEDICO – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, anche su questa richiesta di acquisizione di documentazione le parti interloquiranno diciamo tra un'ora. Ci sono altre richieste prima che ci ritiriamo?

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Presidente, l'Avvocato D'Elia. In ordine alla produzione documentale che abbiamo già illustrato all'udienza del 9.12, la Corte si era riservata in ordine alla sua acquisizione o meno. Volevo sapere se oggi sarà possibile avere il risultato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, anche su questa richiesta ci pronunceremo dopo.

AVVOCATO M.A. D'ELIA – Grazie.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10:41 e rientra in aula di udienza alle ore 12:30.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, potete accomodarvi. Si dà lettura dell'ordinanza.

“La Corte d'Assise, nell'esercizio del potere che compete al Giudice di disciplinare il dibattimento; preso atto dell'assenza del consulente Professor Pompa, il cui esame avrebbe dovuto essere completato in data odierna;

rilevato che il consulente Pompa veniva già escusso quale teste alle udienze del 16, 17 e 18 novembre ultimo scorso, con rinvio all'udienza del 7.12.2020;

rilevavo che il rinvio è stato disposto a tale ultima udienza a causa delle condizioni di salute del teste che non era in grado di proseguire nella testimonianza, come espressamente indicato dall'Avvocato Vozza, il quale nel richiedere la sospensione dell'esame con rinvio ad altra udienza, motivava sulle condizioni di salute anche contingenti, oltre che croniche, del Professor Pompa (confronta pagina 58 del verbale di stenotipia del 18.11.2020);

rilevato che in data 7.12.2020 l'esame del consulente Pompa non si teneva in quanto veniva prodotto certificato a firma del Dottor Giorgio Lorenzini, in data 4.12.2020, che riportava le gravi patologie di natura cronica, con sottoposizione a terapia debilitante, da cui è affetto il Professor Pompa, tanto da richiedere riposo assoluto, impedendo lunghi viaggi e situazioni stressanti;

che già in quell'occasione i difensori degli imputati, su sollecitazione della Corte non si opponevano alla possibilità di acquisizione della relazione di consulenza tecnica a firma del Professor Pompa rinunciando a terminare il suo esame;

che, quindi, l'esame veniva rinviato al 21.12.2020;

considerato che in data odierna il teste, pur citato dalla Cancelleria, non si presentava in udienza, né giustificava all'Ufficio la sua assenza;

che in udienza l'Avvocato Annicchiarico ha prodotto nuovo certificato medico del Professor Pompa, sempre a firma del Dottor Giorgio Lorenzini, datato 16.12.2020, che riporta la medesima patologia di carattere evidentemente non transeunte, con elementi di aggravamento della complessiva situazione di salute dello stesso teste, ribadendo la necessità di riposo assoluto e la impossibilità di sottoporsi a lunghi viaggi e situazioni stressanti.

Così ricostruita la vicenda si osserva:

- la questione di affrontare da questa Corte, come ben si comprende, afferisce alla categoria giuridica della impossibilità di procedere all'esame dibattimentale per cause sopravvenute, con la conseguente facoltà del Giudice di disporre su istanza di parte l'acquisizione ex Articolo 512, C.P.P., della relazione di consulenza del Professor Pompa, fermo restando che è pacifica in giurisprudenza l'applicabilità di detta norma anche al consulente tecnico di parte (vedi Cassazione 20 giugno 2018, numero 46.080).
- Come è noto, la lettura delle dichiarazioni predibattimentali, ex Articolo 512, C.P.P., è consentita solo quando l'esame del dichiarante nel corso del dibattimento risulti impossibile per fatti e circostanze che da un lato siano imprevedibili per la parte che ne abbia richiesto l'esame e dall'altro siano oggettivamente impossibili, nel senso che non devono essere imputabili né alla stessa parte richiedente, né ad una libera scelta della fonte testimoniale di sottrarsi all'esame dibattimentale (confronta Cassazione 8 luglio 2004, numero 38.682; Cassazione 18 ottobre 2007, numero 43.331; 6 febbraio 2014, numero 16.445; infine Cassazione 26 novembre 2015, numero 14.243).
- È altresì noto che la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo ritiene contraria all'Articolo 6 CEDU la condanna fondata in via esclusiva o determinante su prove sottratte al contraddittorio, a meno che non ricorrano adeguati fattori di bilanciamento, anche di carattere procedurale.
- Il problema della compatibilità tra l'articolo 512, C.P.P. e la normativa comunitaria è stato affrontato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno individuato due possibili soluzioni di adeguamento della normativa interna all'Articolo 6, così come interpretato dalla Corte di Strasburgo (Sezioni Unite 25 novembre 2010, numero 27.918), avendo la Suprema Corte per un verso prospettato la via dell'applicazione analogica dell'Articolo 192, comma III, C.P.P., per altro verso la possibilità di <<una interpretazione sistematica del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova e della regola di giudizio formalizzata dall'Articolo 533, comma I, C.P.P., dalla quale è possibile dedurre che il dato probatorio costituito esclusivamente da dichiarazioni rese senza la possibilità del contraddittorio e prive di qualsiasi elemento di riscontro ha un ridotto valore euristico e che esso costituisce una fonte meno attendibile, quindi non idonea a fondare la certezza processuale della responsabilità dell'imputato>>.

Orbene, nel caso in esame il Pubblico Ministero si è opposto in data odierna alla acquisizione della relazione di consulenza a firma del Professor Pompa, richiamando il rispetto del principio del contraddittorio.

Tuttavia, le plurime certificazioni sanitarie del Pompa consentono di ritenere che il suo impedimento non solo sia oggettivo e sopravvenuto al conferimento dell'incarico, ma,

soprattutto, presenti un carattere di non transitorietà e di imprevedibilità, anche dal punto di vista temporale, del suo decorso.

Si consideri invero che il Professor Pompa è assente dal dibattimento già da oltre un mese (essendo stata l'ultima udienza in cui è stato presente quella del 18.11.2020), sicché l'ulteriore rinvio che questa Corte, comunque, si appresta a concedere dovrà contemperarsi con le concorrenti esigenze processuali.

Infatti, se da un lato ha senza dubbio valenza costituzionale il principio del contraddittorio, la cui possibile contrazione è stata lamentata dal Pubblico Ministero, altresì, ha rilievo costituzionale il principio della giusta durata del processo, che verrebbe violato, in caso di rinvio ad libitum dell'esame del consulente Pompa, ultimo teste di un dibattimento che si protrae da oltre quattro anni e che ha visto susseguirsi centinaia di testimoni.

Infine, la situazione di salute del Professor Pompa, soprattutto per quello che afferisce alle condizioni psichiche dello stesso – il medico ha invero più volte certificato l'impossibilità per lo stesso di sottoporsi a situazioni stressanti – fa sì che del tutto pleonastica pare la possibilità, per altro neppure invocata da alcuna parte, di esame dell testimone a norma dell'Articolo 502 del Codice di Procedura Penale.

Ne discende che alla prossima udienza l'eventuale assenza del Professor Pompa, giustificata dalla persistenza delle addotte ragioni di salute, verrà valutata dalla Corte sulla scorta dei principi innanzi richiamati.

Sin d'ora, per motivi di economia processuale e di corretto ordine di esame delle questioni, si invitano le parti tutte a formulare, nel corso della prossima udienza, le eventuali richieste istruttorie ex Articolo 507 e le questioni eventualmente sollevabili circa le letture e le altre dichiarazioni di cui all'Articolo 511 Del Codice di Procedura Penale.

Il processo sarebbe quindi rinviato all'11 gennaio 2021 per la prosecuzione e la conclusione dell'esame del teste Pompa, invitando le parti a formulare le richieste come da motivazione”.

Allora, per quanto attiene alle richieste di acquisizione di documentazione siete pronti a interloquire?

P.M. M. BUCCOLIERO – Sì, per il Pubblico Ministero su quelle che sono state mostrate non c'è opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Le Parti Civili hanno dei rilievi sulle richieste di produzione documentale?

AVVOCATO E. BALDO – No, non c'è opposizione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, non si è sentito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sulle produzioni documentali le Parti Civili hanno da interloquire?

AVVOCATO E. BALDO – Nessuna opposizione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Invece, le Difese degli imputati? Prego, Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Presidente, le chiederei la cortesia di poter darci la possibilità di farlo sempre nella stessa udienza che ha indicato, ma per una ragione di carattere tecnico. Io, come mia abitudine, ho portato con me il lettore di DVD per fare quel controllo di cui vi parlavo, però i DVD non si aprono, quindi dalle due l'una: o è il mio lettore che non va bene, o sono i DVD che hanno un problema. Quindi le chiederei, lasciando la possibilità al Pubblico Ministero di depositarli nella vostra Cancelleria, di darci la possibilità alla prossima udienza di poter interloquire. Quindi, lo vorremmo fare per tutto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, se si è verificata questa difficoltà tecnica. Allora, se non ci sono altre questioni, ci vediamo l'11 gennaio del 2021.

P.M. M. BUCCOLIERO – Quindi, li depositate o li prendete voi?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Li depositiamo presso la Corte tutti quanti i documenti e interloquiamo alla prossima udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Per il resto, invece, la documentazione prodotta dall'Avvocato Caiazza e dalle Parti Civili, vista la non opposizione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Se ci fate interloquire direttamente alla prossima udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Anche quelli, Avvocato?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Come? No, no.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, per quelli non ci sono osservazioni, solo per il Pubblico Ministero.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Per l'Avvocato Caiazza no. Se ci lascia la possibilità anche per le altre, interloquiamo direttamente alla prossima udienza su tutto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, per le altre sinceramente la richiesta è stata avanzata già da diverso tempo, avete avuto tutta la possibilità.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – No, stamattina l'hanno fatta la richiesta. Era solo stamattina, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, per l'Avvocato D'Elia disponiamo l'acquisizione.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Ah, sì, sì. Ci mancherebbe!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché era già da diverso tempo che aveva avanzato questa richiesta.

AVVOCATO M. A. D'ELIA – Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi la produzione documentale degli Avvocati Caiazza e D'Elia viene accolta e si dispone l'acquisizione. Mentre, per quanto riguarda la

documentazione prodotta dall'Avvocato Baldo e dal Pubblico Ministero alla prossima udienza decideremo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO – Perfetto, così facciamo una nota e facciamo anche più Avvocati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie e arrivederci.

